



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”
BARI

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Che cos'è il Consiglio d'Istituto?

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.

È composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale non docente (e, nelle scuole secondarie di 2° grado, degli studenti), il cui numero varia a seconda delle dimensioni della scuola. Negli Istituti costituiti da scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:

- 8 rappresentanti del personale docente;
- 2 rappresentanti del personale A.T.A.;
- 8 rappresentanti dei genitori (uno dei quali viene eletto Presidente del Consiglio d'Istituto);
- il Dirigente Scolastico, membro di diritto.

Si rinnova ogni tre anni.

Che cosa fa il Consiglio d'Istituto?

Le competenze del Consiglio d'Istituto sono descritte nell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 ed in altre norme successivamente emanate.

In particolare, il Consiglio d'Istituto delibera in merito a:

- programma annuale (ex bilancio preventivo) e conto consuntivo;
 - impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
 - adozione e modifiche del Regolamento interno d'Istituto;
 - criteri generali relativi a:
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
 - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo dei locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);
 - programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, nei limiti delle disponibilità del programma annuale;
 - adattamenti al Calendario Scolastico Regionale;
 - promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
 - criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
 - approvazione del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
 - scelta di 1 docente e di 2 rappresentanti dei genitori per il Comitato di valutazione dei docenti.
- Il Consiglio d'Istituto, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva.

Che cos'è la Giunta Esecutiva?

È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

È composta oltre che, quali membri di diritto, dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta, anche da un genitore, un docente e un rappresentante del personale A.T.A.

Viene rinnovata, così come il Consiglio d'Istituto, ogni tre anni.

Che cosa fa la Giunta Esecutiva?

Predisporre il programma annuale e il conto consuntivo, preparare i lavori del Consiglio d'Istituto, esprimere pareri e formulare proposte di deliberazioni, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto, proporre al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, approntare il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri e predisporre l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto.

Che cos'è e cosa fa una Commissione?

Su tematiche particolarmente complesse, dove risultasse necessario o utile sviluppare momenti di confronto, lavoro comune, indagine e ricerca, analisi e proposte, il Consiglio d'Istituto può costituire al suo interno Commissioni con un preciso mandato.

Come si elegge il Presidente del Consiglio d'Istituto?

Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio d'Istituto, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori componenti del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutte le altre componenti del Consiglio.

In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti (metà + 1 di essi), altrimenti in seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti (metà + 1 di essi).

Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vice-Presidente, che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice-Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.

Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Che cosa fa il Presidente del Consiglio d'Istituto?

Convoca il Consiglio d'Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Soltanto la prima seduta del Consiglio neo-eletto è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all'elezione del Presidente).

Presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un Consigliere le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali.

In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri e può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.